Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 953

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, ACCOTO, ANGRISANI, CAMPAGNA, CASTALDI, CORBETTA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, GIANNUZZI, LA MURA, LEONE, GRASSI, MANTOVANI, MININNO, ORTIS, Marco PELLEGRINI, PIRRO, Giuseppe PISANI, ROMANO, TRENTACOSTE, TURCO, VANIN, VONO, GUIDOLIN, DRAGO, DI PIAZZA, LOMUTI, RICCARDI, DI MICCO, GARRUTI, CROATTI, VACCARO, ANASTASI, GAUDIANO, LOREFICE, LICHERI, FEDE, PERILLI, CASTIELLO, MOLLAME, ROMAGNOLI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, PACIFICO e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2018

Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Lo sviluppo della rete e degli strumenti ad essa annessi ha coinvolto tanti aspetti della vita quotidiana del cittadino. Il mondo sta cambiando profondamente e in fretta. Nuove modalità di interazione coinvolgono gli individui, nuovi orizzonti che interessano sia la sfera privata che la sfera pubblica. I diritti non sono immutabili ma si evolvono insieme all'uomo, ed è per questo che è oggi evidente come sia necessario affrontare i diritti costituzionalmente garantiti con una visione consapevole dei nuovi strumenti a nostra disposizione.

Trasparenza, cittadinanza digitale e partecipazione attiva dei cittadini sono princìpi fondamentali per dare piena attuazione al dettato costituzionale e riavvicinare i cittadini alle istituzioni. La trasparenza è intesa oggi prendendo a riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016) come « accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ».

Gli enti locali sono uno dei luoghi più importanti ove si svolge la vita democratica del cittadino. In particolare i consigli comunali costituiscono il primo nucleo pubblico del confronto politico all'interno dello Stato.

A seguito dello sviluppo di strumenti che permettono una facile condivisione in *streaming* di eventi e manifestazioni di vario genere, numerose amministrazioni comunali hanno iniziato a garantire ai propri cittadini la trasmissione in diretta dei lavori delle sedute dei consigli sul sito *web* o sui propri canali *social* istituzionali.

Ad oggi non è presente una normativa chiara a tal proposito. La pubblicità delle sedute consiliari è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti. Proprio attraverso il regolamento comunale potrebbero definirsi le modalità della diffusione in *streaming* delle sedute, come in effetti accade in alcuni comuni.

Diversi sono stati i pareri espressi sul tema; ad esempio la Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 5128 del 2001, non rilevò profili di illegittimità in un regolamento che vietava l'introduzione nella sala del consiglio di apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione. Differentemente, appena un anno dopo, il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo al quesito di un comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale, sostenne la possibilità di riprendere e trasmettere le sedute previa informazione dei presenti dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione.

L'assenza di una normativa sul tema e il mancato riconoscimento di un dovere in capo alle Amministrazioni comunali e provinciali della trasmissione in *streaming* delle sedute dei rispettivi consigli lascia libero il campo a giochi di forza tra maggioranze e minoranze, riducendo il riconoscimento di un diritto in capo al cittadino a mera speculazione politica. Una normativa inequivoca-

bile in materia risponderebbe alla richiesta di chiarezza sul tema, proveniente sia dai cittadini che dalle amministrazioni, riconoscendo così uno strumento efficace per la promozione della partecipazione attiva e del controllo sull'azione amministrativa.

Il disegno di legge in oggetto mira ad introdurre una modifica al comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la finalità di raggiungere gli obiettivi finora esposti mediante un intervento legislativo chiaro e mirato. La proposta prevede l'obbligo per comuni e province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio, trasmettendola in diretta *streaming* sul proprio sito *internet* istituzionale e garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« *7.* Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. I comuni e le province provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio e la trasmissione delle stesse in diretta *streaming* nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, e, riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e i comuni e le province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00